



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 19/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI
ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30440 del registro di Segreteria, proposto da C. S. R.,
nato a OMISSIS , rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Chiodo ed
elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, Via E. De Amicis 33;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della pubblica sicurezza,
Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII, Trattamento pensioni
e previdenza - in persona del Ministro p.t.;

e

INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio
Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale interno;

avverso

- la determinazione dell'INPS, Sede di Milano, del OMISSIS n.

OMISSIS , con cui è respinta l'istanza di attribuzione del trattamento
pensionistico di privilegio in relazione all'infermità "*esiti di frattura biossea
gamba destra trattata chirurgicamente ed evoluta in deformità in pregressa
frattura 2° e 3° metacarpo sinistro in politrauma*";

- il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del OMISSIS

negativo sulla dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità;

e per l'accertamento

- della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ridetta;

- del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato dalla data

della domanda del OMISSIS :

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni intime.

Uditi, nell'udienza del 24 gennaio 2024, l'Avv. Giampiero Chiodo per il

ricorrente e l'Avv. Carmela Prudente delegata dell'avv. Giulio Peco per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno, con ultima qualifica

funzionale di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la

Questura di M. dall' OMISSIS al OMISSIS , subiva un

infortunio *in itinere* il OMISSIS da cui discendeva l'infermità di

cui in epigrafe. La domanda di pensione privilegiata veniva presentata

all'I.N.P.D.A.P. il OMISSIS . Il OMISSIS il competente

Comitato ministeriale si esprimeva negativamente sulla dipendenza da c.s. della

suddetta infermità con il parere impugnato e conseguentemente il OMISSIS

l'I.N.P.S. (succeduto *ex lege* all'I.N.P.D.A.P.) rigettava la domanda di

pensione privilegiata.

Il ricorso in esame, depositato in data 29 marzo 2023, ripercorre analiticamente

i fatti di causa (cfr. pagg. 2-4), argomenta e conclude come in epigrafe.

L'Amministrazione dell'Interno con nota agli atti in data 22 dicembre 2023 ha

depositato un nuovo parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, n.

	OMISSIS del OMISSIS , che, nelle more del giudizio, si è espresso	
	questa volta in senso favorevole al ricorrente, nonché il processo verbale	
	Modello BL/B n. MI OMISSIS del OMISSIS col quale il C.O.M.	
	ha ritenuto l’infermità del ricorrente ascrivibile all’8^ categoria della Tabella A	
	ai fini della pensione privilegiata a vita.	
	L’INPS si è costituito in giudizio in data 15 settembre 2023 prendendo atto	
	delle nuove determinazioni ministeriali e chiedendo un rinvio al fine di definire	
	il procedimento in via amministrativa per quanto di sua competenza. Nel	
	contempo, tuttavia, ha rilevato di non potere revocare, né d’ufficio, né a	
	domanda, l’impugnato provvedimento di diniego della pensione mancando, a	
	suo dire, i presupposti e i termini per l’atto di revoca, come indicati negli artt.	
	204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973. Inoltre, ha eccepito la decadenza dal diritto	
	a pensione per decorrenza del termine ex art. 169 D.P.R. cit. (cinque anni dalla	
	cessazione dal servizio), ritenendo che la domanda dovesse essere riproposta,	
	sempre nel termine quinquennale, dopo l’atto di diniego. Nell’ipotesi in cui	
	venisse accolto il ricorso, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 191 D.P.R. cit., per	
	le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni	
	dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno	
	rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della	
	presentazione della domanda. Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale	
	con riferimento ai ratei maturati prima di cinque anni anteriori alla	
	presentazione del ricorso e chiesto che venga dichiarata la propria carenza di	
	legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento della causa di	
	servizio.	
	Nell’udienza del 24 gennaio 2024 le parti hanno richiamato le rispettive	
	- pag. 3 di 6 -	

conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Non v'è più questione sulla spettanza del diritto alla pensione privilegiata, né sulla conseguente ascrizione tabellare, essendovi stato conforme riconoscimento in via amministrativa.

2. Si rende comunque necessario (o quantomeno opportuno) il pronunciamento giudiziale, poiché l'INPS, ente cui compete il provvedimento attributivo, ha sollevato dubbi sulla possibilità di provvedere in via amministrativa avendo in precedenza adottato un provvedimento di diniego.

3. L'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto nella propria memoria è da respingere in quanto infondata.

La domanda di pensione di privilegio risulta presentata nei termini di cui all'art. 169 D.P.R. n. 1092/1973 (la cessazione dal servizio è del OMISSIS e la domanda di pensione privilegiata del OMISSIS), che prevede, al fine dell'impedimento della decadenza, la presentazione di una sola domanda, senza onere di riproposizione nel caso di rigetto o di riedizione del potere dell'Amministrazione in via di autotutela.

4. In accoglimento del ricorso, possono dunque essere riconosciuti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità per cui è causa, come in epigrafe indicata, e il conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato.

5. Tale diritto decorre dalla data della domanda (OMISSIS) ai sensi dell'art. 191, terzo comma D.P.R. n. 1092 cit. in quanto questa è stata presentata entro i due anni dalla cessazione dal servizio.

6. Al ricorrente spettano gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai

	sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c. e dell’art. 429, 3° comma, c.p.c., da	
	calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS. RR. (n. 10/2002/QM), in base	
	all’art. 429 c.p.c. quale parziale possibile integrazione degli interessi legali, ove	
	l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.	
	7. In accoglimento dell’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata	
	dall’INPS, detti arretrati e accessori spettano nei limiti della prescrizione	
	quinquennale a decorrere dalla notifica del ricorso all’INPS (OMISSIS	
	).	
	Infatti, non risultano, né sono stati prodotti altri atti interruttivi dopo	
	la domanda del OMISSIS .	
	8. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese	
	di lite, in considerazione delle peculiarità dello svolgimento del giudizio e	
	dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di categoria 8^,	
	Tabella A, oltre ad arretrati maggiorati di accessori come per legge, nei limiti	
	di cui in motivazione.	
	Compensa le spese.	
	Così deciso in Milano, il 24 gennaio 2024.	
	IL GIUDICE	
	Walter Berruti	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 5.2.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 5 di 6 -	

